



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*” e ss.mm.ii

**VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “*con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti*”, nonché i commi 6-bis e 6-ter;

**VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche;

**VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che “*All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e “All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”*;

**VISTO** il novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;

**VISTO** che la medesima normativa recita testualmente che: “*la valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni*



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

*scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”.*

**VISTO** il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” ed il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, alla loro protezione, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 2020, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 112 del 2022, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;

**VISTA** la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei titoli di cui alla O.M. 60/2020;

**VISTO** in particolare l’art. 8, commi 5 e 6, dell’O.M. n. 112/2022 che prevede che “*Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria*”;

**VISTI** il provvedimento amministrativo n. 4025 del 1 luglio 2022, con il quale questo Ufficio ha individuato le istituzioni scolastiche cui delegare le attività, con le opportune articolazioni per classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni;

**VISTI** gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. 112/2022, nonché le disposizioni di cui al citato decreto 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

**VISTO** l'art. 2, commi 7, 8 e 9 del citato decreto dipartimentale n. 858/2020;

**CONSIDERATO** che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 112/2022 e l'art. 2, comma 11, del più volte citato decreto dipartimentale n. 858/2020, dispongono che *“Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.”*;

**VISTE** le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'Istruzione, nelle istanze prodotte dai candidati;

**CONSIDERATO** che la procedura di esame e validazione delle domande, già recanti punteggio determinato dal sistema informatico, soggiace al regime delle autocertificazioni e relativi controlli, genericamente effettuabili nella prima fase di validazione delle domande sulla piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell'Istruzione;

**VISTO** l'art. 8 comma 7, dell'O.M. n. 112/2022 che prevede che i controlli sulle autocertificazioni siano singolarmente disposti dagli istituti scolastici: *“L'istituzione ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, effettua, tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate”*;

**CONSIDERATE** le comunicazioni pervenute nei mesi di giugno e luglio 2022 dal Gestore del supporto informatico per agevolare le verifiche da parte degli uffici e delle scuole polo, nonché gli elenchi di aspiranti da escludere a vario titolo forniti;

**ACQUISITI** gli esiti della valutazione dei titoli da parte delle Istituzioni scolastiche delegate;

**VISTI** i provvedimenti dello scrivente Ufficio prot. n. 571, n. 572, n. 573 e n. 574 del 1 agosto 2022, di esclusione di candidati aspiranti alle GPS, pubblicati sul sito web <https://terni.istruzione.umbria.gov.it/> privi degli allegati, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679;

**VISTO** l'articolo 9 della più volte citata O.M. n. 112/2022 che prevede che il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell'Ufficio, le GPS;

**VISTO** il Decreto di questo Ufficio prot. n. 586 del 02/08/2022 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per posto comune e sostegno, del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, del personale educativo e incrociate per il sostegno;

**VALUTATI** i reclami e le segnalazioni pervenute all'Ufficio;

**RITENUTO** necessario pubblicare le Graduatorie provinciali per le supplenze per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 emendate in conseguenza delle richieste di rettifica accolte all'esito di puntuali verifiche ed accertamenti da parte dell'Ufficio;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

**DECRETA**

Sul sito <https://terni.istruzione.umbria.gov.it/> sono ripubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 vevoli per la provincia di Terni, di cui agli allegati parte integrante del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria  
Dr. Sergio REPETTO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Al sito web dell'Ambito Territoriale di Terni  
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Terni  
*e p.c.*  
All'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria  
Alle OO.SS. Comparto scuola